



DIREZIONE GENERALE

UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al predetto art. 38 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) maggiore età;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

h) condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

i) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002;

j) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

k) non essere stato sottoposti ad applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;

l) avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e), f), g) e l) si applicano solo in quanto compatibili.

3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui al successivo Art. 6.

4. Possono partecipare sia i soggetti disoccupati, sia i lavoratori con diritto alla sospensione nonché quelli con diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione¹ ai sensi della normativa vigente, che sul portale MyAnpal¹ risultino inseriti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego del Molise, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego.

¹ Si trovano nello stato di disoccupazione (acquisizione - conservazione) coloro i quali rilasciano la DID sul portale MyAnpal e che:

- sono privi d'impiego (non svolgono alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato e autonomo);
- lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (c.d. reddito sotto soglia: uguale o inferiore a euro 8.500 prospettici annui per lavoro subordinato - uguale o inferiore a euro 5.500 per lavoro autonomo).

Si trovano nello stato di sospensione, che interviene per un massimo di 180 giorni, coloro i quali hanno rilasciato la DID sul portale MyAnpal e che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito sia corrispondente a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR di cui al DPR 917/1986 (euro 8.500 prospettici annui).

Così come specificato dalla circolare Anpal n. 1/2019, la valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell'anno un reddito

¹ <https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>



DIREZIONE GENERALE

superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento. Per i lavoratori dipendenti/parasubordinati, fa fede, per il calcolo della retribuzione annua lorda, il sistema informativo unitario delle politiche del Lavoro (comunicazioni obbligatorie) che provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata in ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, scomputandone i contributi a carico del lavoratore.

Art. 3

Riserva di posti

1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero dei posti messi a concorso, è prevista una riserva del 30 per cento.
2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.

Art. 4

Accertamento dei requisiti ed esclusione

1. L'Amministrazione richiedente provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti di cui ai precedenti Art. 2 e Art. 3 nei modi di legge, fermo restando quanto previsto dall'Art. 9, comma 3 del presente Avviso.
2. L'Amministrazione richiedente si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, anche successivo all'espletamento della selezione – alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva – l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti ovvero la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione richiesta dall'Amministrazione richiedente a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 5

Modalità di candidatura

1. Gli interessati all'avviamento a selezione, in possesso dei titoli e requisiti sopra indicati, dovranno produrre la domanda di adesione, utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente Avviso, al Centro per l'Impiego di Isernia durante gli orari di apertura al pubblico, nelle giornate dal 23/07/2024 al 24/07/2024, presentandosi personalmente.
2. Documenti da presentare:
 - a) Istanza di partecipazione, su modello allegato al presente avviso (Allegato B), compilata in ogni sua parte e debitamente firmata;



DIREZIONE GENERALE

- b) Modello ISEE in corso di validità e privo di annotazioni/diffformità;
 - c) Documento d'identità in corso di validità;
 - d) L'eventuale pertinente documentazione atta a comprovare l'appartenenza a nucleo familiare monoparentale o, alternativamente, coniugi entrambi disoccupati, con due figli o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
 - e) L'eventuale pertinente documentazione atta a comprovare il diritto alla riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate.
3. I candidati le cui domande presentino omissioni o il cui ISEE presenti annotazioni/diffformità sono esclusi dalla selezione. Parimenti, saranno esclusi anche coloro i quali non alleghino l'ISEE, il documento d'identità.
4. Qualora il candidato abbia indicato sulla domanda una situazione di cui al comma 2, lettere d) ed e) ma non abbia allegato la prescritta pertinente documentazione non si terrà conto dell'indicazione.
5. Costituiscono altresì motivo di esclusione le domande presentate non personalmente dai candidati, le domane inviate con altri mezzi o le domande incomplete. Saranno considerate incomplete le domande prive di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6

Selezione e prova di idoneità

1. L'Amministrazione richiedente, entro dieci giorni dalla comunicazione di avviamento trasmessa dal Centro per l'Impiego di Isernia ed in numero doppio rispetto ai posti da coprire, provvede - mediante posta elettronica certificata - a convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle stesse.
2. Per il profilo di ruolo di Operatore Tecnico, secondo quanto indicato dal Ministero dell'interno, il colloquio verterà su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri dell'impiegato. La prova pratica avrà ad oggetto attività di sistemazione e riordino di ambienti, anche attraverso il montaggio e lo smontaggio di elementi di arredo, nonché attività ordinaria di piccola manutenzione. Le mansioni proprie del profilo comportano prestare, con capacità generiche e manuali, all'interno di indirizzi definiti, supporto tecnico alle attività e alle lavorazioni degli uffici, sovrintendendo alle diverse fasi di lavorazione e intervenendo anche personalmente; ordinaria piccola manutenzione, smontaggio e montaggio di elementi di arredo, sistemazione e riordino di ambienti; magazzinaggio e riordino delle attrezzature variamente utilizzate; distribuzione di documenti e materiale d'ufficio; utilizzo di apparecchiature anche di tipo complesso e verifica della relativa efficienza; individuazione e correzione di eventuali difetti del prodotto finito ed esecuzione di prove di valutazione sugli interventi effettuati. Sovrintendere e intervenire personalmente alle operazioni di stampa, impaginazione, rilegatura di testi e riproduzioni grafiche. Per le attività di competenza utilizzano apparecchiature tecnologiche. Ogni lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento.



DIREZIONE GENERALE

3. Per gli avviati a selezione che non siano cittadini italiani l'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana consisterà nella verifica della capacità del lavoratore di comprendere le indicazioni e comunicare in maniera opportuna.

Art. 7

Formazione della graduatoria del Centro per l'Impiego

1. Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, secondo le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 717 del 30/12/2013 – Tabella D, sono: a) il punteggio base è di 1000 punti;
- b) il punteggio base è diminuito sulla base dell'anzianità di iscrizione del soggetto (-1 punto per ogni mese³ di anzianità fino ad un massimo di -60 punti), valutata e calcolata secondo le norme in materia sullo stato di disoccupazione succedutesi nel tempo (D. Lgs n. 181/2000 e ss.mm.ii, D. Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii., legge 26/2019 e Circolare Anpal n. 1/2019). A tal fine, i candidati dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, la data della DID ed il risultante Centro per l'Impiego di competenza (Isernia, Campobasso o Termoli);
- c) il punteggio base è diminuito di ulteriori -10 punti, alternativamente, nei seguenti casi:
 - coniugi, entrambi disoccupati, con due figli o più figli minori conviventi e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale, appartenenti allo stesso nucleo familiare;
 - nucleo familiare monoparentale, così come definito dalle disposizioni della Regione Molise con Delibera n. 717 del 30/12/2013, Tabella D, lettera D⁴;
- d) il punteggio base è, invece, aumentato secondo le fasce dell'Attestazione ISEE⁵ (priva di annotazioni/difficoltà);

³ La frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come un mese intero.

⁴ D) Definizione nucleo familiare monoparentale

1. Per nucleo familiare monoparentale si intende, ai fini del presente procedimento, la famiglia con un solo genitore (libero/a, vedovo/a, divorziato/a o separato/a) aventi una o più delle seguenti persone a carico:

- figlio minorenni convivente e a carico in virtù di affidamento o esercizio della potestà parentale;
- figlio maggiorenne convivente e a carico, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalido civile e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalido di guerra, invalido civile di guerra e invalido per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con D.P.R. 915/78;
- fratelli e sorelle minorenni conviventi fino al compimento del ventiseiesimo anno di età o senza limiti di età, se invalidi civili e del lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% ovvero invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla IV alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. approvato con D.P.R. 915/78; - genitori o ascendenti conviventi a carico.

2. Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati per persone conviventi e prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili ai fini IRPEF.

N.B. I dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico sono inseriti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE nell'ultima dichiarazione fiscale.

⁵ Fasce punteggio indicatore ISEE:



DIREZIONE GENERALE

aumento di punti	+1	per valori da €	0,00	fino a €	500,00
aumento di punti	+2	per valori da €	501,00	fino a €	1.000,00
aumento di punti	+3	per valori da €	1.001,00	fino a €	1.500,00
aumento di punti	+5	per valori da €	1.501,00	fino a €	2.000,00
aumento di punti	+7	per valori da €	2.001,00	fino a €	2.500,00
aumento di punti	+10	per valori da €	2.501,00	fino a €	3.000,00
aumento di punti	+14	per valori da €	3.001,00	fino a €	3.500,00
aumento di punti	+19	per valori da €	3.501,00	fino a €	4.000,00
aumento di punti	+25	per valori da €	4.001,00	fino a €	4.500,00
aumento di punti	+32	per valori da €	4.501,00	fino a €	5.000,00
aumento di punti	+39	per valori da €	5.001,00	fino a €	5.500,00
aumento di punti	+47	per valori da €	5.501,00	fino a €	6.000,00
aumento di punti	+56	per valori da €	6.001,00	fino a €	6.500,00
aumento di punti	+66	per valori da €	6.501,00	fino a €	7.000,00
aumento di punti	+77	per valori da €	7.001,00	fino a €	7.500,00
aumento di punti	+89	per valori da €	7.501,00	fino a €	8.000,00
aumento di punti	+101	per valori da €	8.001,00	fino a €	8.500,00
aumento di punti	+12	per ogni ulteriore scaglione di €500,00			

2. Ordine di precedenza nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 717 del 30/12/2013, Tabella D, lettera C:

- Il soggetto con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore. - A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di disoccupazione.

- Nell'ipotesi di ulteriore parità, si terrà conto della più giovane età.

3. È necessario, ai fini della determinazione del punteggio e della definizione della graduatoria utile all'avviamento a selezione, a pena di esclusione, dichiarare nella domanda di partecipazione la data della DID, il valore e il periodo di validità dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, privo di annotazioni/difformità, ed allegarlo.

4. Alle procedure di cui al presente avviso è interessato, in riferimento alle competenze territoriali il Centro per l'Impiego di Isernia, nel modo seguente: il Centro, dopo aver ricevuto le candidature e previa verifica delle domande escluse, predisporre, secondo quanto previsto nell'Avviso, la Graduatoria, in conformità ai criteri di cui alla tabella "D" - Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 717/2013 combinati con le normative in materia di disoccupazione intervenute nel tempo, per poi approvarla e pubblicarla e procedere all'avviamento a selezione di che trattasi.

Art. 8

Modalità per copertura dei posti fino alla scadenza della graduatoria.

1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione, o non hanno superato la prova di idoneità, o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro, o non si sono presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in possesso dei



DIREZIONE GENERALE

requisiti richiesti, l'Amministrazione richiedente procederà a richiedere ulteriori avviamenti effettuati presso il Centro per l'Impiego di Isernia secondo l'ordine di graduatoria.

2. La graduatoria, per effetto dell'Art. 56 comma 2 della D.G.R. Molise n. 717 del 30/12/2013, ha validità ed utilizzazione fino a tre mesi successivi alla data di avviamento a selezione.

Art. 9

Assunzione in servizio

1. Il candidato utilmente selezionato è invitato a stipulare, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la sede di assegnazione con inquadramento nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile, Area degli operatori, Famiglia Tecnico-Informatica.

2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e luogo indicato, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.

3. L'assunzione e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione.

I suddetti valori vengono arrotondati per difetto in presenza di importi centesimali compresi tra 0,01 e 0,50 ovvero per eccesso per importi centesimali compresi tra 0,51 e 0,99.

4. Il personale assunto è soggetto al periodo di prova, secondo le vigenti disposizioni contrattuali ed è tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 10

Accesso agli atti

1. È consentito l'accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che l'esercizio del relativo diritto può essere differito, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza, fino alla conclusione della procedura stessa.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Le modalità di trattamento dei dati che i candidati sono chiamati a fornire per la procedura di avviamento a selezione in parola avverranno in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).



DIREZIONE GENERALE

2. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Nazario Sauro n. 1 Campobasso (CB).
3. La casella di posta elettronica, cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.molise.it
4. Il Titolare del trattamento è la Regione Molise - con sede in via Genova Campobasso (CB). Il Responsabile del Trattamento è il Direttore competente dell'Agenzia Molise Lavoro Dott. Alessandro Altopiedi.
5. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelli relativi alla procedura di che trattasi, afferente all'avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - D. Lgs 30-3-2001, n. 165 e dell'art. 9, co. 2, lett. h) del Regolamento 2016/679/UE.
6. I dati raccolti potranno essere trattati anche con strumenti informatici e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
7. I dati personali pertinenti, non eccedenti, e adeguatamente anonimizzati saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia Molise Lavoro (link: <http://www.moliselavoro.it>). I dati dei candidati avviati a selezione presso l'Ente saranno comunicati allo stesso limitatamente ai dati di contatto del lavoratore da avviare a selezione (Nome Cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e/o di domicilio, recapito telefonico, posta elettronica certificata).
8. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è determinato: per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dal tempo stabilito dai regolamenti; per la gestione procedimentale e documentale, da leggi e regolamenti in materia; per l'eventuale diffusione, dal tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
9. Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
10. L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
11. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
12. I dati che l'interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso; il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Art. 12 Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme generali vigenti in materia.
2. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro (www.moliselavoro.it) nella sezione "Albo Pretorio".



Agenzia Regionale Molise Lavoro
Ente Strumentale della Regione Molise
Via Masciotta, 13 – 86100 Campobasso – tel. 0874-416424



DIREZIONE GENERALE

3. Avverso il presente Avviso è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro
Dott. Alessandro ALTOPIEDI

(documento sottoscritto con firma digitale a norma del D. Lgs n. 82/05)